



## COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

---

### ORDINANZA SINDACALE

Numero 23 del 22-03-2021

**OGGETTO:** PROSECUZIONE SOSPENSIONE ATTIVITÀ MERCATALI PER IL SETTORE "NON ALIMENTARE" AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 2 MARZO 2021 ED ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 12 MARZO 2021.

Il sottoscritto Dott. Roberto Caligiore - Sindaco pro-tempore;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

### Il Sindaco

**Viste** le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 recanti la dichiarazione e successiva proroga sino al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.05.2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del D.L. 16.05.2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.07.2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del D.L. 23.02.2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare:*

- a. l'articolo 45, comma 2, che dispone la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli

e florovivaistici;

- b. l'articolo 57, comma 1, che dispone l'applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, e sino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell'art. 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00007 del 6 marzo 2021 recante “*Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23.12.1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da “Covid-19” per i Comuni della Provincia di Frosinone*”;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto* (G.U. Serie Generale n. 62 del 13.03.2021), che dispone che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato D.P.C.M. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 39 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

**Richiamata** la precedente Ordinanza Sindacale n. 17 del 8 marzo 2021 recante “*Ordinanza del Presidente Regione Lazio n. Z00007 del 6 marzo 2021. Chiusura settore “non alimentare” del mercato settimanale*”, con la quale si disponeva, salvo eventuali, successivi e diversi provvedimenti normativi legati all'emergenza sanitaria ed all'andamento della condizione epidemiologica, la chiusura del mercato settimanale per il settore “non alimentare” per le giornate del 10 marzo 2021 e del 17 marzo 2021 nell'area mercatale sita in “Piazza XXV Luglio”, “Via Magenta”, “Via Giovanni Falcone”, “Piazzale Bachelet” e Via Fedele Calvosa”, nonché di ogni eventuale vendita itinerante per le predette attività sull'intero territorio comunale sino al 21 marzo 2021, restando consentito l'espletamento delle attività mercatali afferenti il settore “alimentare e la vendita di prodotti agricoli e florovivaistici” nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni vigenti per il contenimento della diffusione del “Covid-19” richiamate nei vari D.P.C.M. ed Ordinanze Regionali di riferimento in materia;

**Dato atto** che ciascun mercoledì si svolge sul territorio comunale il mercato settimanale per il settore “alimentare” e “non alimentare”;

**Ritenuto** di dover garantire l'esecuzione dei provvedimenti normativi sopracitati e, quindi, disporre la prosecuzione della chiusura del mercato settimanale per il solo settore “non alimentare”, consentendo, viceversa, l'espletamento delle attività mercatali afferenti il settore “alimentare e la vendita di prodotti agricoli e florovivaistici” nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni vigenti per il contenimento della diffusione del “Covid-19”;

**Ravvisata** la necessità e doverosità di adottare ogni utile misura precauzionale idonea al contenimento del diffondersi del virus “Covid-19” sul territorio comunale;

**Visto** l'articolo 50 del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L. – che definisce le competenze e funzioni spettanti al Sindaco quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed in caso di emergenze sanitarie;

**ordina**

per tutto quanto in premessa, **la prosecuzione della chiusura e sospensione** delle attività mercatali settimanali per il settore “non alimentare” nell'area sita in “Piazza XXV Luglio”, “Via Magenta”, “Via Giovanni Falcone”, “Piazzale Bachelet” e Via Fedele Calvosa”, nonché di ogni ulteriore ed eventuale

vendita itinerante per le predette attività sull'intero territorio comunale, **per la giornata del 24 marzo 2021 e sino all'eventuale adozione delle successive misure da attuarsi in base all'andamento dell'emergenza sanitaria.**

Resta consentito l'espletamento delle attività mercatali afferenti il settore "alimentare e la vendita di prodotti agricoli e florovivaistici" nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni vigenti per il contenimento della diffusione del "Covid-19" richiamate nei vari D.P.C.M. ed Ordinanze Regionali di riferimento in materia;

**dispone**

l'eventuale **sospensione** delle attività di vendita consentite, con conseguente sgombero dell'area mercatale, nel caso di accertato mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale e, in generale, di prevenzione e tutela della salute pubblica;

**dispone**

**la pubblicazione** del presente provvedimento sull'albo on-line e sito istituzionale del Comune di Ceccano;

**la notifica** della presente Ordinanza nei confronti del Comando di Polizia Municipale; della Prefettura di Frosinone; del Comando dei Carabinieri di Ceccano; della Questura di Frosinone; del Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente; del III, V e IX Settore del Comune di Ceccano, ciascuno per quanto di propria competenza;

**la trasmissione** della presente Ordinanza a titolo di informativa ai titolari di posteggio mercatale per il settore "non alimentare" ed alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria.

**Il Comando di Polizia Municipale** è incaricato circa la vigilanza, sorveglianza ed ottemperanza della presente Ordinanza.

**I Responsabili del III, V, VI e IX Settore**, ciascuno per quanto di propria competenza, saranno tenuti ad attuare ogni idonea misura logistica, organizzativa e di presidio al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, compresi gli accessi scaglionati per evitare sovraffollamento nell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

In caso di violazione delle disposizioni oggetto della presente Ordinanza troveranno applicazione le sanzioni di cui all'articolo 4 del D. L. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni sessanta, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi, dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

*Il Sindaco  
dott. Roberto Caligiore*

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco  
Dott. Roberto Caligiore